



**Sentenza N. 12**  
**R.G. TF 8/2024**  
**(Proc. PF 46/2023)**

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del giorno 15 aprile 2024, così composto:

**Avvocato Fabio Iudica** - Presidente

**Avvocato Stella Riberti** - Componente

**Avvocato Stefano Feltrin** - Componente Relatore,

ha deciso in ordine al deferimento nei confronti:

- del signor **Antonio PERRONE** (Tess. SB001009 – Cod. Soc. CS386);

- "per aver partecipato alle seguenti manifestazioni in assenza di perfezionato tesseramento mancando la documentazione necessaria, ovvero Mod. T1, trasmesso solo in data 09.10.2023:

➤ Strapollese del 09 settembre 2023;

➤ Ferrara Half Marathon del 24 settembre 2023.

- *Violazione artt.1 e 2 R.G. FIDAL; art. 6 e 7 Statuto Federale; artt. 2 e 3 Codice di Comportamento Sportivo CONI."*

**FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Il procedimento trae origine dalla segnalazione del 10 agosto 2023 relativa alla mancata iscrizione del deferito signor Antonio Perrone alla manifestazione "La Normanna" del 10 agosto 2023.
2. In data 18 settembre 2023, la Procura Federale ha avviato le indagini.
3. In data 5 ottobre 2023, la Procura Federale ha ascoltato in audizione il segnalante Signor Antonio Perrone, il quale ha rappresentato di non aver avuto alcuna intenzione di violare la Regolamentazione Federale, giacché nessuno lo aveva informato della problematica relativa al Mod. T1 dal gennaio 2023 all'agosto 2023.
4. In data 9 ottobre 2023 il signor Antonio Perrone, a seguito di sollecito da parte della Procura Federale, ha provveduto a trasmettere alla Società ASD CorriCastrovillari la copia sottoscritta



- del Mod. T1, necessaria per il perfezionamento del tesseramento e la regolare iscrizione alle manifestazioni.
5. In data 15 novembre 2023, la Procura Federale ha richiesto una prima proroga per il termine delle indagini, concessa in pari data.
  6. In data 22 dicembre 2023, la Procura Federale ha richiesto ulteriore proroga, concessa in data 4 gennaio 2024.
  7. In data 5 febbraio 2024, la Procura Federale ha ritualmente notificato al deferito, a mezzo PEC, la Comunicazione di Conclusione delle Indagini con Intendimento di Deferimento, con l'invito a presentare, entro il termine di 20 giorni, memoria difensiva e/o a richiedere di essere ascoltati personalmente.
  8. In data 6 febbraio 2024, il deferito signor Antonio Perrone ha depositato memoria difensiva con richiesta di essere ascoltato.
  9. In data 29 febbraio 2024, la Procura Federale ha ascoltato in audizione del signor Antonio Perrone.
  10. In data 1 marzo 2024, la Procura Federale ha disposto il deferimento del signor Antonio Perrone.
  11. In data 6 marzo 2024, il Tribunale Federale ha fissato l'udienza di trattazione in data 15 aprile 2024.
  12. In data 10 aprile 2024, la Procura Federale e il signor Antonio Perrone, tramite il proprio Avv. Francesco Gradilone, hanno rassegnato conclusioni congiunte per l'udienza di trattazione del 15 aprile 2024, chiedendo di accogliere la sanzione concordata, da comminare al Signor Antonio Perrone, dell'ammonizione con diffida ex art. 5, comma 3, Regolamento di Giustizia FIDAL.
  13. All'udienza 15 aprile 2024 è comparsa, per la Procura Federale, il Procuratore, Avvocato Maria Cecilia Morandini, la quale si è riportata integralmente all'atto di deferimento e ha prodotto la comunicazione con la quale si richiede per l'incolpato signor Antonio Perrone la sanzione dell'ammonizione con diffida.
  14. Al termine dell'udienza il Tribunale si è riservato.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

15. Il Tribunale Federale ritiene che, dalla documentazione in atti, risulta che il signor Antonio Perrone ha partecipato alla manifestazione "*Strapollese*" e alla manifestazione "*Ferrara Half Marathon*" senza il regolare perfezionamento del tesseramento con l'invio del Mod. T1, e che tali azioni, rappresentino il comportamento antiregolamentare di cui al deferimento.



16. Le condotte descritte nell'atto di deferimento e negli atti del fascicolo della Procura Federale appaiono, quindi, provate sulla base delle risultanze istruttorie e idonee a integrare l'illecito disciplinare contestato.
17. In particolare, la condotta del signor Antonio Perrone risulta provata sia *per tabulas* sia per ammissione in audizione.
18. Ne deriva la responsabilità diretta dell'incolpato signor Antonio Perrone.
19. Affermata la responsabilità disciplinare dell'incolpato signor Antonio Perrone, appare necessario affrontare il tema della congruità delle proposte sanzionatorie formulate congiuntamente dal deferito e dalla Procura Federale.
20. Le richieste formulate congiuntamente dai soggetti deferiti e dalla Procura Federale possono essere accolte nei limiti e secondo le considerazioni che seguono.
21. Al fine di valutare la sanzione, come previsto dall'art. 7 del Regolamento di Giustizia FIDAL, si deve tenere conto della gravità della violazione regolamentare valutando la prevedibilità ed evitabilità dell'evento, lo *status* dell'agente, il possesso di qualità personali utili ad evitare il fatto disciplinarmente rilevante e, in ultimo, le motivazioni della condotta.
22. Nel caso di specie si ritiene il comportamento del signor Antonio Perrone idoneo a giustificare l'applicazione della sanzione dell'ammonizione con diffida richiesta dalla Procura Federale a carico di quest'ultimo, e dal medesimo accettata, potendo, quindi accogliere la richiesta congiunta di applicazione della sanzione, ritenendola congrua.

**P.O.M.**

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt.1 e 2 R.G. FIDAL; art. 6 e 7 Statuto Federale; artt. 2 e 3 Codice di Comportamento Sportivo CONI.

**APPLICA**

- al signor **Antonio PERRONE** (Tess. SB001009 – Cod. Soc. CS386), la sanzione dell'ammonizione con diffida;

**INCARICA**

la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione al deferito e all'Ufficio del Procuratore Federale, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e **l'immediata esecuzione**, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL. Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 10 maggio 2024.



FEDERAZIONE ITALIANA  
DI ATLETICA LEGGERA

**PRESIDENTE: Avvocato Fabio Iudica**

**COMPONENTE: Avvocato Stella Riberti**

**COMPONENTE RELATORE: Avvocato Stefano Feltrin**

